Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2025

COMUNE DI ALBAGIARA

Provincia di Oristano

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2025

L'ORGANO DI REVISIONE

D.ssa Lucia Biagini

Comune di Albagiara

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 17/03/2026

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025

Ricevuto in data 05/03/2026 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

• i responsabili dei servizi dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento all'Ufficio di ragioneria, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;

• il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

I responsabili dei servizi **hanno** adottato delle determinazioni dirigenziali per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

L'Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli responsabili dei servizi che **hanno** motivato le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

• elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;

• elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;

• elenco degli accertamenti 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;

• elenco degli impegni 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive;

• elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

• elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

• elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2025-2027, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025;

• elenco delle variazioni al bilancio 2026-2028;

• elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;

• elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;

• elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;

b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2025, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

Titolo	Accertamenti 2025 (al netto delle reimputazioni - post riaccertamento)	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2025)	% Riscossione
Titolo 1	139.290,68	128.453,82	10.836,86	92,22
Titolo 2	826.630,46	800.936,93	25.693,53	96,89
Titolo 3	24.945,28	24.945,28	-	100,00
Titolo 4	731.823,66	727.497,26	4.326,40	99,41
Titolo 5			-	#DIV/0!
Titolo 6			-	#DIV/0!
Titolo 7			-	#DIV/0!
Titolo 9	197.985,46	197.825,33	160,13	99,92
TOTALE	**1.920.675,54**	**1.879.658,62**	**41.016,92**	97,86

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto."

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2025, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2025, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Titolo	Impegni 2025 (al netto delle reimputazioni post riaccertamento)	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2024)
Titolo 1	775.116,35	602.585,98	172.530,37
Titolo 2	342.888,30	292.130,92	50.757,38
Titolo 3			-
Titolo 4			-
Titolo 5			-
Titolo 7	197.985,46	197.660,46	325,00
TOTALE	**1.315.990,11**	**1.092.377,36**	**223.612,75**

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;"

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Accertamenti reimputati	2026	2027	2028
Titolo 1	0	0		
Titolo 2	13.722,11	13.722,11		
Titolo 3	0	0		
Titolo 4	294.986,88	294.986,88		
Titolo 5	0	0		
Titolo 6	0	0		
Titolo 7	0	0		
TOTALE	**308.708,99**	**308.708,99**	**-**	**-**

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2026	2027	2028
Titolo 1	33.390,07	33.390,07		
Titolo 2	1.233.796,86	1.233.796,86		
Titolo 3	0	0		
Titolo 4	0	0		
Titolo 5	0	0		
TOTALE	**1.267.186,93**	**1.267.186,93**	**-**	**-**

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1	0	Titolo 1	13.722,11
Titolo 2	13.722,11	Titolo 2	294.986,88
Titolo 3	0	Titolo 3	0
Titolo 4	294.986,88	Titolo 4	0
Titolo 5	0	Titolo 5	0
Titolo 6	0		
Titolo 7	0		
TOTALE	**308.708,99**		**308.708,99**

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Non vi sono risorse PNRR reimputate.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2025

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 è pari a euro 958.477,94;

La composizione del FPV 2025 spesa finale pari a euro 646.999,89 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'eserczio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	62.565,08	46.036,08	16.529,00		-	19.667,96			19.667,96
TITOLO II	380.868,50	69.383,79	6,66		311.478,05	627.331,93			938.809,98
TITOLO III					-				-
TOTALE	**443.433,58**	**115.419,87**	**16.535,66**	**-**	**311.478,05**	**646.999,89**	**-**	**-**	**958.477,94**

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2025 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2026-2028 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

L'Ente avendo già approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 senza la verifica puntuale del FPV al 31.12.2025, si dovrà procedere alla quantificazione e rappresentazione contabile corretta del FPV nel triennio successivo. Si ricorda che la banca dati BDAP MOP riporta la programmazione "a cavallo" di due o più esercizi della singola opera.

FPV 2025 SPESA CORRENTE	19.667,96
FPV 2025 SPESA IN CONTO CAPITALE	938.809,98
FPV 2025 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	-
TOTALE	**958.477,94**

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2025 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	11.148,88
Trasferimenti correnti	8.519,08
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	
Totale FPV 2025 spesa corrente	**19.667,96**

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed **è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9** - **La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la

realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente;
c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

Per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia il punto 5.4.9 è stato integrato dall'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (LB 2026) che recita:
Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12	**84.744,63**	**62.565,08**	**19.667,96**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	68.138,67	27.829,50	8.519,08
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	15.172,51	9.295,82	11.148,88
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti		25.439,76	
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	1.433,45		
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	**553.014,84**	**380.868,50**	**938.809,98**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	315.133,92		362.499,14
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	237.880,92	265.104,83	434.651,75
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero		115.763,67	141.659,09

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2024

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2025, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2025	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2025	% Riscossioni sui residui iniziali
Titolo 1	15.601,29	10.137,88	0	**5.463,41**	64,98
Titolo 2	19.977,17	2.505,51	4.021,72	**13.449,94**	12,54
Titolo 3	8.787,85	812,51	0	**7.975,34**	9,25
Titolo 4	465.582,84	286.988,48	22.330,97	**156.263,39**	61,64
Titolo 5	0	0	0	**0,00**	#DIV/0!
Titolo 6	0	0	0	**0,00**	#DIV/0!
Titolo 7	0	0	0	**0,00**	#DIV/0!
Titolo 9	3.725,48	2.582,28	0	**1.143,20**	69,31
TOTALE	**513.674,63**	**303.026,66**	**26.352,69**	**184.295,28**	58,99

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2025 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2025	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2025	% Pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	188.105,48	121.191,21	16.284,05	**50.630,22**	64,43
Titolo 2	410.619,43	321.537,88	34.509,06	**54.572,49**	78,31
Titolo 3	0	0	0	**0**	#DIV/0!
Titolo 4	0	0	0	**0**	#DIV/0!
Titolo 5	0	0	0	**0**	#DIV/0!
Titolo 7	277,39	60	207,39	**10,00**	21,63
TOTALE	**599.002,30**	**442.789,09**	**51.000,50**	**105.212,71**	73,92

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: "Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo".

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	-	8.285,37
Gestione corrente vincolata	4.021,72	111.492,74
Gestione in conto capitale vincolata	26.506,73	260.905,83
Gestione in conto capitale non vincolata	-	22.924,65
Gestione servizi c/terzi	-	-
MINORI RESIDUI	**30.528,45**	**403.608,59**

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 225.312,20 di cui:

• euro 184.295,28 da gestione residui;

• euro 41.016,92 da gestione competenza 2025.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 328.825,46 di cui:

• euro 105.212,71 da gestione residui;

• euro 223.612,75 da gestione competenza 2025.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1		858,58	836,32	723,67	3.044,84	10.836,86	**16.300,27**
Titolo 2	5.000,00			8.449,94		25.693,53	**39.143,47**
Titolo 3					7.975,34		**7.975,34**
Titolo 4	27.691,07	10.361,01	33.159,99		85.051,32	4.326,40	**160.589,79**
Titolo 5							**-**
Titolo 6							**-**
Titolo 7					1.143,20	160,13	**1.303,33**
Titolo 9							**-**
Totale	**32.691,07**	**11.219,59**	**33.996,31**	**9.173,61**	**97.214,70**	**41.016,92**	**225.312,20**
	14,51	4,98	15,09	4,07	43,15	18,20	100,00

I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.

In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

2) Bisogna porre particolare attenzione ai residui attivi del titolo II e IV legati a contributi approfondendo in particolare quelli relativi al PNRR è necessario di acquisire report rendicontazione da sistema ReGiS con eventuale validazione).

3) Bisogna prestare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1			43,00	28.487,55	22.099,67	172.530,37	**223.160,59**
Titolo 2				30.172,72	24.399,77	50.757,38	**105.329,87**
Titolo 3							**-**
Titolo 4							**-**
Titolo 5							**-**
Titolo 7					10,00	325,00	**335,00**
Totale	**-**	**-**	**43,00**	**58.660,27**	**46.509,44**	**223.612,75**	**328.825,46**
	0,00	0,00	0,01	17,84	14,14	68,00	100,00

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione **non ha verificato** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi.

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione e/o **hanno descritto** le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale.

13. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale nr … inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2025.

Oristano, lì 17.03.2026

L'Organo di Revisione

D.ssa Lucia Biagini

Firmato digitalmente da:
Biagini Lucia
Firmato il 17/03/2026 13:28
Seriale Certificato: 5223053
Valido dal 12/12/2025 al 12/12/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA